



PROVINCIA DI RAVENNA

AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI SUPPLEMENTARI, SONDAGGI AMBIENTALI E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SEDE DEL LICEO CLASSICO "DANTE ALIGHIERI" SITO IN P.ZZA ANITA GARIBALDI N. 2 A RAVENNA.

CIG: Z063CAC908

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio,
ing. Marco Conti

E

Dott. Geologo Drapelli Oberdan con sede in via Cerchio, 57 – Ravenna (RA), P.Iva 01442260392

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida al dott. Geologo Drapelli Oberdan dello Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale con sede in Via Cerchio n. 57 a Ravenna, P.Iva 01442260392, l'incarico di esecuzione di indagini supplementari, sondaggi ambientali in situ, piano di caratterizzazione dei terreni ed eventuale piano di bonifica da eseguirsi presso l'area di pertinenza della sede del Liceo Classico Dante Alighieri sito in P.zza A. Garibaldi n. 2 a Ravenna, ed effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte dal Settore Programmazione e Progettazione (*Allegato 1*).

ART. 2

Modalità di attuazione dell'incarico

1. Il Dott. geologo Oberdan Drapelli svolge l'incarico sulla base delle istruzioni - indicazioni che vengono impartite dalla Provincia per il tramite del responsabile unico del progetto ed in conformità al D.Lgs. n. 36/2023 ed a tutte le vigenti leggi in materia di opere pubbliche.
2. L'affidatario dell'incarico potrà avvalersi del supporto tecnico e operativo del dott. geologo Marco Rolfini in qualità di collaboratore dello Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale.

ART. 3

Obblighi legali

1. L'operatore economico è obbligato all'osservanza delle norme di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'operatore economico ogni onere strumentale, con esclusione della esecuzione delle trincee da effettuarsi con escavatore (a carico della committenza), e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente estraneo e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

ART. 4

Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono in:
 - n. 1 sondaggio ambientale mediante GEOPROBE spinto alla profondità di 4,00 metri da cui prelevare numero 3 campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche;

- n. 4 trincee, effettuate con escavatore, da cui prelevare n 3 campioni di terreno a profondità predefinite per un totale di 15 campioni da sottoporre ad analisi chimiche;
 - set analitico delle terre e rocce da scavo completo più vanadio;
 - set analitico delle acque con esclusione dell'amianto;
 - relazione con presentazione e commenti sulle risultanze dei dati e caratterizzazione dei terreni;
 - eventuale redazione con analisi del rischio e/o progetto di bonifica del terreno
 - Consulenza e assistenza professionale e documentale a ogni convocazione con enti coinvolti nella tutela ambientale (ARPA, AUSL, Comune di Ravenna, ecc.)
2. La prestazione professionale per l'effettuazione di indagini ambientali, deve comprendere gli elaborati da produrre in numero di 3 copie cartacee e relativo supporto informatico.
 3. L'operatore economico incaricato si impegna a ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile unico del progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
 4. L'operatore economico s'impegna a produrre a propria cura e spese tutte le copie degli elaborati relativi all'incarico, sia in formato digitale che cartaceo, utili ad adempimenti connessi a richieste di autorizzazione e nulla osta.
 5. Tutte le spese sono incluse, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.

ART. 5

Tempi di attuazione dell'incarico

1. Le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere effettuate entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

ART. 6

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico *sono svolti* dal responsabile unico del progetto il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è *stabilito* in Euro
(diconsi/00) oltre oneri previdenziali e Iva.

ART. 8

Elaborati e ricerca

1. Gli elaborati realizzati in attuazione della presente convenzione *sono proprietà* della Provincia e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 9

Modalità di pagamento

1. Il pagamento viene effettuato con provvedimento del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, corredato della prescritta documentazione prevista dal *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di pervenimento del documento comprovante la spesa, alla consegna della documentazione attestante l'esecuzione delle prestazione, corredata dalla relazione geologica.
2. I pagamenti a favore dell'operatore economico saranno effettuati dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sotto indicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT..... presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. nato a
.....C.F..... è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 10

Oneri del professionista

1. Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 11

Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo eccedenti i *giorni 30 (trenta)* nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 12

Penalità

1. In caso di ritardo nell'attuazione dell'incarico, *verrà applicata* una penale di euro 50,00 (diconsi euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 13

Cauzione definitiva

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo l'operatore economico apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 14

Domicilio

1. Agli effetti del presente disciplinare le parti *eleggono* domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 15

Regime fiscale

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è *soggetta* a registrazione in caso d'uso, *ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.*

ART. 16

Controversie

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 17

Risoluzione

1. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 18

Adempimenti assicurativi

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori ed omissioni nell'esecuzione dell'incarico, dovrà essere presentata entro la consegna della relazione geologica stessa.

3. In caso di errori od omissioni nella redazione della relazione geologica, la Provincia di Ravenna potrà richiedere al Professionista di redigere nuovamente la relazione, senza ulteriori costi e oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 19

Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto del professionista. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Progetto, in accordo con il professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure, ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.
2. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista, lo sarà invece per la Provincia di Ravenna solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, il Professionista e la Provincia di Ravenna, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali per tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

IL PROFESSIONISTA
(Dott. geologo Oberdan Drapelli)

Documento firmato digitalmente